

LEGGE DI BILANCIO 2025

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E DEL LAVORO

INDICE

LAVORO

- [ART. 1, Commi 4-9 Nuovo Bonus e Nuova Detrazione Lavoro Dipendente](#) – PAG. 3
- [ART. 1, Comma 48 Autoveicoli, Motocicli e Ciclomotori in uso Promiscuo ai Dipendenti](#) – PAG. 3
- [ART. 1, Comma 81 Rimborsi per Trasferte Lavoratori](#) – PAG. 4
- [ART. 1, Comma 171 Modifica requisiti NASPI](#) – PAG. 4
- [ART. 1, Comma 173 Opzione Donna](#) – PAG. 4
- [ART. 1, Commi 209-211 Bonus Asilo Nido](#) – PAG. 4
- [ART. 1, Commi 217-218 Congedo Parentale](#) – PAG. 5
- [ART. 1, Comma 219 Esonero Contributivo Lavoratrici Madri](#) – PAG. 5
- [ART. 1, Comma 220 Esonero Contributivo Lavoratrici Madri](#) – PAG. 5
- [ART. 1, Comma 385 Aliquota Imposta Sostitutiva Premi di Produttività](#) – PAG. 5
- [ART. 1, Comma 386 Erogazione o Rimborso Canoni Affitto per Assunti a Tempo Indeterminato nel 2025](#) – PAG. 5
- [ART. 1, Comma 387 Erogazione o Rimborso Canoni Affitto per Assunti a Tempo Indeterminato nel 2025](#) – PAG. 6
- [ART. 1, Comma 388 Erogazione o Rimborso Canoni Affitto per Assunti a Tempo Indeterminato nel 2025](#) – PAG. 6
- [ART. 1, Comma 389 Erogazione o Rimborso Canoni Affitto per Assunti a Tempo Indeterminato nel 2025](#) – PAG. 6
- [ART. 1, Comma 390 Aumento Soglia non Imponibilità Fringe Benefit](#) – PAG. 6
- [ART. 1, Comma 391 Aumento Soglia non Imponibilità Fringe Benefit](#) – PAG. 6
- [ART. 1, Comma 395 Trattamento Integrativo Settore Turistico, Ricettivo e Termale](#) – PAG. 6
- [ART. 1, Comma 396 Trattamento Integrativo Settore Turistico, Ricettivo e Termale](#) – PAG. 7
- [ART. 1, Comma 397 Trattamento Integrativo Settore Turistico, Ricettivo e Termale](#) – PAG. 7
- [ART. 1, Comma 398 Trattamento Integrativo Settore Turistico, Ricettivo e Termale](#) – PAG. 7
- [ART. 1, Comma 399 Proroga Maxi-Deduzione Assunzioni a Tempo Indeterminato](#) – PAG. 7
- [ART. 1, Comma 404 Termine Decontribuzione Sud L. 178/2020](#) – PAG. 7
- [ART. 1, Comma 406 Nuova Decontribuzione Sud Pmi e Micro Imprese](#) – PAG. 7
- [ART. 1, Comma 407 Nuova Decontribuzione Sud Pmi e Micro Imprese](#) – PAG. 7
- [ART. 1, Comma 408 Nuova Decontribuzione Sud Pmi e Micro Imprese](#) – PAG. 7
- [ART. 1, Comma 409 Nuova Decontribuzione Sud Pmi e Micro Imprese](#) – PAG. 8
- [ART. 1, Comma 520 Detassazione delle Mance Percepiti dal Personale Impiegato nel Settore Ricettivo di Somministrazione di Alimenti e Bevande](#) – PAG. 8

FISCO E IMPRESE

- [ART. 1, COMMA 2, lettera a\) Rimodulazione scaglioni IRPEF](#) – PAG. 9
- [ART. 1, comma 10 Rimodulazione detrazioni fiscali](#) – PAG. 9
- [ART. 1, comma 11 Detrazioni per familiari a carico](#) – PAG. 9
- [ART. 1, comma 12 Limiti per la fruibilità del regime forfettario](#) – PAG. 9
- [ART. 1, comma 13 Detrazione per spese scolastiche](#) – PAG. 10
- [ART. 1, comma 23 Imposta sostitutiva plusvalenze finanziarie](#) – PAG. 10
- [ART. 1, commi 24-29 Tassazione Cripto-attività](#) – PAG. 10
- [ART. 1, comma 30 Rideterminazione valore terreni e partecipazioni](#) – PAG. 10
- [ART. 1, commi 31-36 Assegnazione agevolata beni ai soci](#) – PAG. 10
- [ART. 1, comma 49 Aliquota ridotta conferimenti in discarica](#) – PAG. 11
- [ART. 1, commi 54-56 Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici](#) – PAG. 11
- [ART. 1, commi 57-63 Reverse Charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci](#) – PAG. 12
- [ART. 1, commi 66-67 Pagamento effettuato con strumenti elettronici](#) – PAG. 12
- [ART. 1, commi 74-77 Contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici](#) – PAG. 12
- [ART. 1, commi 78-79 Indicazione CIN](#) – PAG. 13
- [ART. 1, comma 80 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture](#) – PAG. 13
- [ART. 1, commi 81-83 Tracciabilità delle spese ai fini IRPEF, IRES e IRAP](#) – PAG. 13
- [ART. 1, commi 107-110 Bonus Elettrodomestici](#) – PAG. 13
- [ART. 1, commi 112-113 Mutui prima casa](#) – PAG. 13
- [ART. 1, comma 116 Agevolazione prima casa](#) – PAG. 14
- [ART. 1, comma 186 Riduzione contributiva artigiani e commercianti neo iscritti](#) – PAG. 14
- [ART. 1, commi 206-208 Bonus Nuove Nascite](#) – PAG. 14
- [ART. 1, commi 427-429 Modifiche al Credito d'Imposta Transizione 5.0](#) – PAG. 14
- [ART. 1, commi 436-444 Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati](#) – PAG. 14
- [ART. 1, commi 445-448 Modifiche al Credito d'Imposta Transizione 4.0](#) – PAG. 15
- [ART. 1, comma 461 Nuova Sabatini](#) – PAG. 15
- [ART. 1, comma 860 Obbligo PEC per amministratori società](#) – PAG. 15

LEGGE DI BILANCIO E MANOVRA FISCALE 2025

È stata pubblicata la Legge di Bilancio (L. 207/2024) sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, S.O. n. 43/L, in vigore dal 1° gennaio 2025.

Scopriamo di seguito quali sono le **principali novità** introdotte in ambito fiscale e lavorativo.

LAVORO

➤ ART. 1, COMMI 4-9_ NUOVO BONUS E NUOVA DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE

Viene introdotto un nuovo bonus IRPEF in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente di ammontare variabile sulla base del reddito complessivo. Per coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, viene riconosciuto un bonus pari a:

1. 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
2. 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
3. 4,5% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

La percentuale è determinata dal reddito complessivo di lavoro dipendente rapportato all'intero anno. Per coloro che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta, viceversa, un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

1. A 1.000 euro se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;
2. Al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

I sostituti d'imposta dovranno riconoscere in via automatica il bonus e la detrazione all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse e, qualora non spettassero, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Qualora la somma da recuperare sia superiore a 60 euro, lo stesso è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del bonus mediante l'istituto della compensazione.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo, relativo all'applicazione dei commi 4 e 6, il comma 9 prevede che:

- Rileva anche la quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;
- Rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori impatriati;
- Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

➤ ART. 1, COMMA 48_ AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E CICLOMOTORI IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

Viene ridisegnata la disciplina fiscale dell'auto aziendale concessa in uso promiscuo, con la finalità di favorire obiettivi di transizione ecologica ed energetica.

In particolare, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di

esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

➤ **ART. 1, COMMA 81_RIMBORSI PER TRASFERTE LAVORATORI**

In riferimento ai lavoratori dipendenti, viene modificata la disciplina fiscale in materia di rimborsi per le trasferte. In particolare, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (solo TAXI e NCC) per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito solo se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante. Si interviene anche in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, mediante l'inserimento del nuovo comma 6-ter. Tale disposizione prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto (TAXI e NCC), addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante. Viene modificato anche l'articolo in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro: le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto (TAXI e NCC), nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.

Infine, viene modificato l'articolo in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, deducibili solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.

4

➤ **ART. 1, COMMA 171_MODIFICA REQUISITI NASPI**

Viene previsto, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 e in aggiunta ai requisiti dell'articolo 3, comma 1, D.Lgs. 22/2015, che per il riconoscimento della NASpi è necessario poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, avvenuto nei 12 mesi precedenti dall'evento di cessazione involontaria, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa, di risoluzione consensuale all'interno della procedura ex articolo 7, L. 604/1966 e di dimissioni di cui all'articolo 55, T.U. maternità.

➤ **ART. 1, COMMA 173_OPZIONE DONNA**

Il comma 173 proroga anche per il 2025 l'accesso pensionistico anticipato Opzione donna, applicabile nei confronti delle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni. Per il comparto scuola e Afam, entro il 28 febbraio 2025, il personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

➤ **ART. 1, COMMI 209-211_BONUS ASILO NIDO**

Ai fini dell'attribuzione del bonus asilo nido nella determinazione dell'Isee non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale. Viene, inoltre, soppressa, con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024 e per i

nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore a 10 anni, per l'incremento del buono a 2.100 euro.

➤ **ART. 1, COMMI 217-218_CONGEDO PARENTALE**

Si prevede che a ciascun genitore lavoratore spetti, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 3 mesi e solo fino al 6° anno di vita del bambino, un'indennità pari all'80% della retribuzione. L'innalzamento dell'indennità del congedo si applica con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

➤ **ART. 1, COMMA 219_ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI**

A decorrere dal 1° gennaio 2025 alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario, è riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi IVS a carico della lavoratrice. La misura del parziale esonero contributivo sarà determinata entro il 31 gennaio 2025, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Mef. Le lavoratrici devono essere madri di 2 o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

A decorrere dal 2027, per le madri di 3 o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero non spetta alle lavoratrici, madri di 3 o più figli, che beneficiano dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 180, L. 213/2023 (100% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico delle lavoratrici fino al mese di concepimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile).

L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.

5

➤ **ART. 1, COMMA 220_ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI**

Per le lavoratrici autonome iscritte all'AGO INPS nonché alla Gestione Separata, il parziale esonero contributivo di cui al comma 219 è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto per artigiani e commercianti.

L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento 2023/2831/UE della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108, Tfu, aiuti de minimis.

➤ **ART. 1, COMMA 385_ALIQUOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITA'**

Viene confermata, per gli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività.

➤ **ART. 1, COMMA 386_EROGAZIONE O RIMBORSO CANONI AFFITTO PER ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO NEL 2025**

Viene previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrano, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

➤ **ART. 1, COMMA 387_ EROGAZIONE O RIMBORSO CANONI AFFITTO PER ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO NEL 2025**

La non imponibilità prevista dal comma 386 si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione, che abbiano trasferito la residenza nel Comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 Km di distanza dal Comune di precedente residenza.

➤ **ART. 1, COMMA 388_ EROGAZIONE O RIMBORSO CANONI AFFITTO PER ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO NEL 2025**

Le somme erogate o rimborsate per i canoni affitto rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

➤ **ART. 1, COMMA 389_ EROGAZIONE O RIMBORSO CANONI AFFITTO PER ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO NEL 2025**

Per poter beneficiare dell'esenzione fiscale, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione nella quale attesta il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione.

➤ **ART. 1, COMMA 390_ AUMENTO SOGLIA NON IMPONIBILITA' FRINGE BENEFIT**

Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 1.000 euro (2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

I datori di lavoro possono applicare il limite di esenzione in deroga solo previa informativa alle RSU, laddove presenti.

➤ **ART. 1, COMMA 391_ AUMENTO SOGLIA NON IMPONIBILITA' FRINGE BENEFIT**

Il limite di 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

➤ **ART. 1, COMMA 395_ TRATTAMENTO INTEGRATIVO SETTORE TURISTICO, RICETTIVO E TERMALE**

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, L. 287/1991, a ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

➤ **ART. 1, COMMA 396_ TRATTAMENTO INTEGRATIVO SETTORE TURISTICO, RICETTIVO E TERMALE**

Il trattamento integrativo speciale settore turistico, ricettivo e termale si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a 40.000 euro.

➤ **ART. 1, COMMA 397_TRATTAMENTO INTEGRATIVO SETTORE TURISTICO, RICETTIVO E TERMALE**

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.

➤ **ART. 1, COMMA 398_TRATTAMENTO INTEGRATIVO SETTORE TURISTICO, RICETTIVO E TERMALE**

Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale ai sensi dell'articolo 17, D. Lgs. 241/1997.

➤ **ART. 1, COMMA 399_PROROGA MAXI-DEDUZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

Viene prorogata per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 la maxi-deduzione per le assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 4, D. Lgs. 216/2023, nei limiti e alle condizioni ivi previste, relativa agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente.

➤ **ART. 1, COMMA 404_TERMINE DECONTRIBUZIONE SUD L. 178/2020**

A seguito della decisione della Commissione europea l'agevolazione bonus Sud trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

➤ **ART. 1, COMMA 406_NUOVA DECONTRIBUZIONE SUD PMI E MICRO IMPRESE**

Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, limitatamente alle microimprese e alle PMI che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

➤ **ART. 1, COMMA 407_NUOVA DECONTRIBUZIONE SUD PMI E MICRO IMPRESE**

Rientrano nella nozione di microimpresa e di PMI i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze fino a 250 dipendenti.

➤ **ART. 1, COMMA 408_NUOVA DECONTRIBUZIONE SUD PMI E MICRO IMPRESE**

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero Sud PMI è riconosciuto e modulato come segue:

- Per l'anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per l'importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
- Per l'anno 2026 in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;

- Per l'anno 2024, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
- Per l'anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
- Per l'anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

➤ **ART. 1, COMMA 409_NUOVA DECONTRIBUZIONE SUD PMI E MICRO IMPRESE**

Il nuovo esonero Sud PMI (comma 406) non si applica:

- Ai rapporti di apprendistato;
- Agli enti pubblici economici;
- Agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- Agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- Alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- Alle aziende speciali costituite anche in consorzio;
- Ai consorzi di bonifica;
- Ai consorzi industriali;
- Agli enti morali;
- Agli enti ecclesiastici.

8

➤ **ART. 1, COMMA 520_DETASSAZIONE DELLE MANCE PERCEPITE DAL PERSONALE IMPIEGATO NEL SETTORE RICETTIVO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Innalzato al 30% il limite previsto del reddito percepito nell'anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro cui applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.

Viene inoltre elevato a 75.000 euro il limite del reddito di lavoro dipendente cui si applica il regime di tassazione sostitutiva.

FISCO E IMPRESE

➤ ART. 1, COMMA 2, lettera a) **_RIMODULAZIONE SCAGLIONI IRPEF**

A decorrere dall'anno 2025, per il calcolo dell'IRPEF lorda, vengono previste le seguenti 3 aliquote:

1. Fino a 28.000 euro, 23%;
2. Da 28.001 e fino a 50.000 euro, 35%;
3. Da 50.001 euro, 43%.

➤ ART. 1, COMMA 10 **_RIMODULAZIONE DETRAZIONI FISCALI**

Viene introdotto il nuovo articolo 16-ter, Tuir, al fine di ridefinire le detrazioni fiscali. Per i soggetti con reddito complessivo compreso tra 75.000 e 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

- 14.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata);
- 11.900 euro qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;
- 9.800 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 7.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.

Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore a 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

- 8.000 euro qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata);
- 6.800 euro qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;
- 5.600 euro qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio fiscalmente a carico;
- 4.000 euro qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.

Non rientrano nel computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui sopra:

1. Le spese sanitarie;
2. Le somme investite nelle start up innovative;
3. Le somme investite nelle PMI innovative.
4. Oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024;
5. Premi di assicurazione detraibili, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

➤ ART. 1, COMMA 11 **_DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO**

La detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta in misura pari a 950 euro per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.

➤ ART. 1, COMMA 12 **_LIMITI PER LA FRUIBILITÀ DEL REGIME FORFETTARIO**

Viene modificato l'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), L. 190/2014, elevando per il solo anno 2025, a 35.000 euro il limite dei compensi da redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti sull'anno precedente, al di sopra del quale è preclusa la possibilità di avvalersi del regime forfettario. Viene inoltre ribadito che il limite è ininfluente quando il reddito di lavoro dipendente è cessato

➤ **ART. 1, COMMA 13_ DETRAZIONE PER SPESE SCOLASTICHE**

Viene elevata la spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell'imposta sui redditi da 800 a 1.000 euro per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

➤ **ART. 1, COMMA 23_ IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE FINANZIARIE**

L'aliquota dell'imposta sostitutiva su qualsiasi vendita legata ad un investimento finanziario è pari al 26% e si calcola in redditi realizzati in un anno solare come differenza tra plusvalenze e minusvalenze.

➤ **ART. 1, COMMI 24-29_ TASSAZIONE CRIPTO-ATTIVITÀ**

A decorrere dalle plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), Tuir, realizzati dal 1° gennaio 2026, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è elevata al 33%. Viene inoltre eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro attualmente vigente.

➤ **ART. 1, COMMA 30_ RIDETERMINAZIONE VALORE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

Viene prevista a regime la possibilità di procedere, ai fini della determinazione dei redditi diversi, alla rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni.

PARTECIPAZIONI

È prevista l'aliquota dell'imposta sostitutiva al 18% che deve essere versata entro il 30 novembre di ciascun anno con possibilità di rateizzazione in un numero massimo di 3 rate senza più pagamento di interessi sulle rate successive alla prima. In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia giurata devono essere effettuati entro il 30 novembre di ciascun anno.

TERRENI

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 18% con versamento entro il 30 novembre dell'anno di esercizio dell'opzione e facoltà di rateizzazione fino a un massimo di 3 rate annuali, di pari importo, dovute a partire dal 30 novembre e senza pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.

➤ **ART. 1, COMMI 31-36_ ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI**

Possono essere oggetto di assegnazione o cessione ai soci, entro il 30 settembre 2025, i seguenti beni:

- Beni immobili diversi da quelli strumentali;
- Beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Ai fini dell'assegnazione o cessione è necessario che, al 30 settembre 2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci.

In riferimento ai beni immobili, è possibile richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto.

Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, deve andare a riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

L'imposta sostitutiva nella misura dell'8% si applica alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, inoltre, l'imposta sostitutiva in misura pari al 13%, si applica sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in 2 rate:

1. Pari al 60%, entro il 30 settembre 2025;
2. Pari al restante 40%, entro il 30 novembre 2025.

Le aliquote dell'imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3% all'1.5%), mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa pari a 200 euro.

ESTROMISSIONE BENI DALLE IMPRESE INDIVIDUALI

Gli imprenditori individuali possono estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali. A tal fine i beni:

- Devono essere posseduti al 31 ottobre 2024;
- Devono essere esclusi tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

L'estromissione prevede il versamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026 per la parte rimanente.

Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.

➤ **ART. 1, COMMA 49_ ALIQUOTA RIDOTTA CONFERIMENTI IN DISCARICA**

Viene modificato l'elenco dei beni e servizio soggetti ad aliquota IVA ridotta al 10% di cui alla TABELLA A, parte III, D.P.R. 633/1972, escludendo così dall'applicazione dell'aliquota ridotta il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.

➤ **ART. 1, COMMI 54-56_ DETRAZIONI DELLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

ECOBONUS

Viene rimodulata la percentuale di detrazione prevista per l'ecobonus:

- 36% delle spese sostenute nell'anno 2025;
- 30% delle spese sostenute negli anni 2026-2027.

Sono esclusi dalla suddetta detrazione gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentata a combustibili fossili.

Le aliquote di cui sopra sono maggiorate nel caso di interventi sulle prime case, essendo pari:

- Al 50% per le spese dell'anno 2025;
- Al 36% per le spese per gli anni 2026 e 2027.

BONUS EDILIZI (MANUTENZIONI STRAORDINARIE)

Per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 dell'articolo 16-bis, Tuir, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari:

- Al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025;
- Al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027

Fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Sono esclusi dalla suddetta detrazione gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Anche in questo caso le aliquote di cui sopra sono maggiorate in caso di interventi sulle prime case, essendo pari:

- Al 50% delle spese sostenute nell'anno 2025;
- Al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

SISMABONUS

Spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2005, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari:

- Al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025;
- Al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Anche in questo caso le aliquote di cui sopra sono maggiorate in caso di interventi sulle prime case, essendo pari:

- Al 50% delle spese sostenute nell'anno 2025;
- Al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

BONUS ELETTRODOMESTICI

La detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, si applica anche per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro.

SUPERBONUS

La detrazione del 65% prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2025, risulti:

- Presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata;
- Adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- Presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

È concessa la rateizzazione in un massimo di 10 quote annuali di pari importo della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023 da presentarsi entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

12

➤ **ART. 1, COMMI 57-63_ REVERSE CHARGE NEI CONTRATTI DI APPALTO PER LA MOVIMENTAZIONE DI MERCI**

Previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Unione Europea, l'inversione contabile si applica anche alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

Om attesa della piena operatività, per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore. In tali casi, la fattura è emessa ai sensi dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972 dal soggetto prestatore e l'imposta è versata dal soggetto committente senza possibilità di compensazione. L'opzione ha durata triennale ed è comunicata dal committente all'Agenzia delle Entrate.

➤ **ART. 1, COMMI 66-67_ PAGAMENTO EFFETTUATO CON STRUMENTI ELETTRONICI**

Viene stabilito che in caso di pagamenti effettuati attraverso strumenti elettronici, diversi dai bonifici, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento.

➤ **ART. 1, COMMI 74-77_ CONTRASTO ALL'EVASIONE IN MATERIA DI PAGAMENTI ELETTRONICI**

Vengono apportate alcune modifiche che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026.

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati, memorizzati e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

➤ **ART. 1, COMMI 78-79_INDICAZIONE CIN**

Con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella CU.

➤ **ART. 1, COMMA 80_FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE**

I file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati anche dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo.

➤ **ART. 1, COMMI 81-83_TRACCIABILITÀ DELLE SPESE AI FINI IRPEF, IRES E IRAP**

Ai fini della detraibilità delle seguenti spese è necessaria l'effettuazione con metodi tracciabili:

- Per lavoro dipendente: i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito per le predette spese;
- Per il lavoro autonomo: le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti;
- Reddito di impresa: le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute per trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi;
- Reddito di impresa: le spese di rappresentanza.

Tali disposizioni rilevano anche ai fini IRAP.

➤ **ART. 1, COMMI 107-110_BONUS ELETTRODOMESTICI**

Per il solo 2025 è previsto un contributo per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Il contributo copre fino al 30% del costo con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.

➤ **ART. 1, COMMI 112-113_MUTUI PRIMA CASA**

Viene prorogata al 31 dicembre 2027 la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa dal 50 fino all'80% della quota capitale.

➤ **ART. 1, COMMA 116_AGEVOLAZIONE PRIMA CASA**

Esteso da 1 a 2 anni il periodo di tempo previsto per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2% relativa all'imposta di registro.

➤ **ART. 1, COMMA 186_RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ARTIGIANI E COMMERCianti NEO ISCRITTI**

I lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50%. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all'INPS.

➤ **ART. 1, COMMI 206-208_BONUS NUOVE NASCITE**

Viene introdotto un assegno una tantum dell'importo di 1.000 euro per ogni figlio nato a decorrere dal 1° gennaio 2025, per nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

➤ **ART. 1, COMMI 427-429_MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0**

A decorrere dagli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024:

- Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate;
- È previsto l'incremento della maggiorazione riconosciuta, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, nei termini che seguono:
 - Al 130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti nell'Unione Europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21.5%;
 - Al 140% del costo per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti nell'Unione Europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23.5%;
 - Al 150% per i moduli prodotti nell'Unione Europea composti da celle bifacciali a etero giunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione Europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24%;
- Viene elevata al 35% l'aliquota del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2.5 milioni di euro e 10 milioni di euro.

14

➤ **ART. 1, COMMI 436-444_ALIQUOTA RIDOTTA IRES PER LE IMPRESE CHE INVESTONO IN BENI STRUMENTALI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI**

Per il solo periodo d'imposta 2025, è prevista la riduzione dell'aliquota IRES al 20% per le società al ricorrere cumulativamente delle seguenti condizioni:

- Accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- Destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla L. 232/20196 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell'articolo 38, D.L. 19/2024 (investimenti beni strumentali

Transizione 5.0), che siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Ai fini della fruizione dell'IRES ridotta è, inoltre, necessario che:

- Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
 - Il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
 - Siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta precedente e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione.
- L'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione.

➤ **ART. 1, COMMI 445-448_ MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0**

Viene limitata la validità del credito d'imposta al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

➤ **ART. 1, COMMA 461_ NUOVA SABATINI**

Viene rifinanziata di:

- 400 milioni di euro per l'anno 2025;
- 100 milioni di euro per l'anno 2026;
- 400 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2029

➤ **ART. 1, COMMA 860_ OBBLIGO PEC PER AMMINISTRATORI SOCIETÀ**

Viene disposta l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo PEC anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria a far data dal 01/01/2025.

Fonti: "[Euroconference](#)"

15

TANTE ALTRE NEWS
E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO SITO

www.pierlucaeassociati.it